

**VERBALE DI ASSEMBLEA
DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di ottobre in Monsummano Terme Via Mameli n.156 alle ore ventuno e dieci minuti.

Avanti di me avv. **SIMONE MONACO'** notaio in Montecatini Terme iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è comparso:

- PUNTILLO Salvatore, nato a Affoltern am Albis (Svizzera) il 6 agosto 1969 residente in Monsummano Terme via Frasso n. 133 codice fiscale PNT SVT 69M06 Z133N.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, agendo nella dichiarata qualità di Presidente dell'associazione "**PUBBLICA ASSISTENZA MONSUMMANESE**", con sede in Monsummano Terme, Via Goffredo Mameli n.156 codice fiscale: 81004540472 REA PT-152277, attesta:

a) che l'associazione è iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche private al n.324 in data 19 dicembre 2003;

b) che l'associazione è iscritta con Decreto Presidenziale n.1227 del 4 ottobre 1994 nella Sezione Provinciale del registro Regionale delle Organizzazioni del Volontariato al n.59;

c) che lo statuto dell'associazione attualmente vigente è integralmente quello allegato al verbale ricevuto dal notaio R.Lenzi il 13 aprile 2010 repertorio n.56506/31994 reg. a Pescia il 15.4.2010 al n.1512 serie 1T;

d) che si è qui riunita l'assemblea straordinaria degli associati.

Io notaio, su richiesta dal comparente vengo assunto quale segretario della riunione ed attesto quanto segue:

Costituzione dell'assemblea

Assume la Presidenza dell'assemblea su concorde indicazione degli intervenuti ai sensi dell'art.18 dello statuto il comparente Puntillo Salvatore il quale dichiara:

- che l'assemblea straordinaria degli associati è stata convocata dal Presidente, nel rispetto dell'art.15 dello statuto, a mezzo di avviso diffuso con mezzi telematici ed affisso nella sede sociale in prima convocazione per il giorno 20 ottobre 2020 alle ore 23.30 ed in seconda convocazione per oggi 21 ottobre 2020 alle ore 20,45;

- che l'avviso di convocazione reca il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello Statuto per adeguamento al Codice del Terzo Settore
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2019
3. Approvazione bilancio preventivo 2020

REGISTRATO A PESCIA

IL 28/10/2020

AL N. 2462 SERIE 1T

4. Varie ed eventuali

- che l'assemblea di prima convocazione è andata deserta;
- che alla presente assemblea convocata in seconda convocazione partecipano numero 12 (dodici) associati su un totale di 631 (seicentotrentuno) associati aventi diritto all'intervento in assemblea ed al voto e precisamente le persone elencate nel documento redatto dal Presidente ed allegato al presente verbale segnato con lettera **A**);
- che del Consiglio direttivo composto da 9 (nove) membri sono presenti egli stesso, Presidente, e i consiglieri Di Dente Claudio, Bartolini Graziano, Mannelli Marco, Paolini Fabio, Baragatti Yuri.

Il Presidente attesta di aver accertato l'identità personale e la legittimazione dei presenti all'intervento ed al voto per cui ai sensi dell'articolo 17 comma 2 dello statuto che prevede la valida costituzione dell'assemblea di seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Discussione

Passando all'esame del primo punto all'ordine del giorno il Presidente espone:

- che l'associazione "PUBBLICA ASSISTENZA MONSUMMANESE" è una Organizzazione di Volontariato (ODV) iscritta nella Sezione Provinciale del registro Regionale delle Organizzazioni del Volontariato al n.59.
- che il d.lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Riforma del terzo settore) ha abrogato la legge 11 agosto 1991 n. 266 che disciplina l'attività di volontariato;
- che, tuttavia, l'art.101 comma 2 del d.lgs. 117/2017 stabilisce che fino alla operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti della iscrizione delle ODV nel relativo Registro ed inoltre l'art.102 comma 4 procrastina l'abrogazione della legge 266/1991 all'operatività del RUNTS nella parte che regola il Registro;
- che le attività della associazione sono comprese in quelle elencate nell' articolo 5 del CTS per cui l'associazione si conferma poter essere qualificata e registrata nel RUNTS - non ancora entrato in vigore - come Ente del Terzo Settore (ETS) e Organizzazione di Volontariato (ODV);
- che lo statuto che viene oggi proposto all'approvazione della assemblea è conforme al Codice del Terzo Settore ed in particolare prevede ed in caso di dubbio deve essere interpretato nel senso di prevedere inderogabilmente:
 - la mancanza di lucro
 - la democraticità della partecipazione alla vita associativa
 - il divieto di distribuzione degli utili

- la devoluzione del patrimonio ad altri enti del terzo settore in caso di scioglimento
- la denominazione comprendente l'acronimo ODV
- la mancanza di remunerazione dei volontari e la loro incompatibilità con lavori subordinati o autonomi
- la copertura assicurativa obbligatoria contro infortuni e malattie connesse con l'attività svolta
- la tenuta di un apposito registro nel quale iscrivere tutti i volontari che prestano attività in favore dell'associazione in modo non occasionale
- il numero minimo di associati pari a sette persone fisiche oppure a tre organizzazioni di volontariato, requisito attualmente rispettato dalla associazione
- la possibilità che siano associati ETS oppure enti non profit purché il loro numero non sia superiore al 50% di quello delle ODV già associate
- la norma per cui i lavoratori dipendenti o autonomi dei quali l'associazione ODV si può avvalere non possano superare il 50% del numero dei volontari, requisito attualmente rispettato dalla associazione
- la norma per cui tutti gli amministratori della ODV devono essere persone fisiche scelte tra gli associati della ODV o indicati dalle ODV associate

Il Presidente espone altresì:

- che al fine di anticipare, fino alla iscrizione nel RUNTS, le agevolazioni tributarie di cui la associazione godrà quando sarà qualificata ETS ed iscritta nel RUNTS è necessario adeguare lo statuto al CTS entro il 31 ottobre 2020;
- che è infatti dubbio se la normativa vigente ed in particolare la legge 11 agosto 1991 n. 266 possa continuare ad applicarsi, in mancanza di adeguamento dello statuto alla normativa degli ETS, dopo il 31 ottobre 2020, non essendo stato ancora istituito il RUNTS ed essendo le agevolazioni subordinate alla iscrizione nel predetto registro;
- che all'uopo è sufficiente la maggioranza prevista nell'attuale statuto per l'adozione delle delibere in assemblea ordinaria;
- che, tuttavia, le modifiche oggi proposte non sono soltanto quelle strettamente inerenti l'adeguamento al CTS per cui occorre comunque la maggioranza stabilita per le delibere della assemblea straordinaria;
- che lo statuto è noto agli associati essendo stato depositato nella sede unitamente all'avviso di convocazione

Votazione

Terminata l'esposizione del Presidente si svolge una breve ma esauriente discussione al termine della quale l'assemblea con il voto favorevole di tutti gli associati intervenuti secondo quanto mi dichiara il Presidente,

DELIBERA

di approvare ogni singolo articolo e complessivamente l'in-

tero statuto composto da 34 articoli che il Presidente mi consegna e al presente atto allego segnato con lettera **B**).

L'assemblea viene quindi sospesa alle ore ventuno e trenta minuti e proseguirà in mia assenza, su concorde indicazione degli intervenuti, relativamente alla parte ordinaria posta all'ordine del giorno.

-----Il comparente mi dispensa dal leggere gli allegati dichiarando di ben conoscerli.

Spese del presente atto a carico della associazione la quale invoca le agevolazioni previste dall'art. 82 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 (Esenzione da imposta di bollo e da imposta di registro)

Questo atto, scritto da me notaio con mezzi informatici e di mio pugno completato, occupa otto pagine di due fogli ed è stato da me notaio letto, in presenza dell'assemblea, al comparente che lo riconosce conforme a verità.

Sottoscritto alle ore ventuno e trenta minuti.

F.TO: SALVATORE PUNTILLO

SIMONE MONACO' NOTAIO - Impronta del segno di tabellionato.

Copia conforme all'originale conservato nella mia raccolta,
munita delle prescritte firme che si rilascia per gli usi
consentiti dalla legge.
Montecatini Terme, il 04 novembre 2020

PRESENTI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 21.10.2026

PONTILLO SALVATORE

Solito P. de

DI DENTE CLAUDIO

Di Dente

BARTOLINI GRAZIANO

Bartolini

PAOLINI FABIO

Paolini

BARAGATTI JURY

Baragatti

DI MILTA FILONENA

Di Miltà

ROSANO GIUSEPPE

Rosano

CAMPANELLA PIETRO

Campella Pto

PILEGGI MATTEO

Pileggi Matteo

TANNELLI MARCO

Tannelli

MERINI ROSSELLA

Rossella

CAPELLI NICOLA

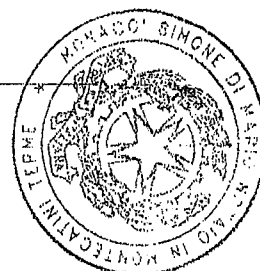
Capelli

Allegato A²

Rep. n. 18464

Racc. n. 12747

De P. de



Rossella

Allegato B

Rep. n. 18464

Racc. n. 12747

Repertorio n.

Raccolta n.

STATUTO

PUBBLICA ASSISTENZA MONSUMMANESE

Titolo I - Principi generali

Art. 1 - Denominazione, sede e emblema

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato riconosciuta e denominata **"PUBBLICA ASSISTENZA MONSUMMANESE - ODV"** con sede in Monsummano Terme, di seguito nominata la "Associazione".-

2. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti e dai deliberati degli organi associativi, nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico, ed agisce nel rispetto del D. Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, delle altre leggi statali e regionali.-

3. L'Associazione, con delibera degli organi competenti, potrà istituire o sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.-

4. L'emblema dell'associazione è costituito da Tre
delfini due dei quali trasportano il terzo ferito
con al fianco sinistro lo stemma del Comune di
Monsummano Terme e a destra stemma amaranto e



Solenne Puri:ao

bianco.-

Art. 2 - Principi fondamentali

1. L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta,

intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività e si ispira ai principi espressi dalle leggi sulle associazioni di volontariato.-

2. L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, e per soli fini di solidarietà sociale.-

3. L'attività associativa si rivolge prevalentemente ai terzi e alla generalità della popolazione e non

esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima. Essa si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.-

Art. 3 - Scopi

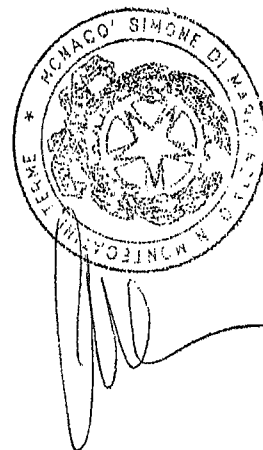
1. L'Associazione informa il proprio impegno a scopi

di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la costruzione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela.-

2. L'Associazione non ha fine di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.-

3. A tal fine l'Associazione assume il compito di:

- a. organizzare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b. ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c. contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d. favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
- e. operare, anche attraverso l'esperienza gestionale, per la crescita culturale dei singoli e della collettività;



Solatore L. 19.10.00

f. organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, in quello dell'handicap e della protezione civile;

g. prendere iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;

h. collaborare con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.-

Art. 4 - Attività

1. Le principali attività dell'Associazione, di interesse generale, tese al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono:

a. organizzare e gestire gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, ivi compreso il soccorso e il trasporto di ammalati e feriti mediante ambulanze

e mezzi idonei;

b. organizzare servizi di guardia medica, diagnostica e specialistica ambulatoriale direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche o private;

c. promuovere iniziative di educazione, informazione

e formazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;

d. organizzare e gestire servizi di carattere sociale ed assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee, di difficoltà sociale ed economica;

e. promuovere, organizzare e gestire iniziative di protezione civile, comprese le attività di prevenzione ed antincendio boschivo, di tutela dell'ambiente, valorizzazione e cura del paesaggio;

f. promuovere iniziative atte a divulgare la cultura e la pratica della sicurezza, nell'ambito della protezione civile, ivi comprese attività di ricerca e formazione in tali materie, con organizzazione di corsi e seminari;

g. promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a promuovere e diffondere la cultura e la pratica del volontariato e delle attività definite di interesse generale dalla legge;

h. promuovere l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

i. organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;



Salvatore D'Amico

j. promuovere beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività definite di

interesse generale dalla legge;

k. promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività definite di interesse generale dalla legge;

l. organizzare servizi di mutualità;

m. organizzare la formazione del volontario in collaborazione con i progetti di A.N.P.A.S. Nazionale e Regionale;

n. promuovere ed organizzare la raccolta del sangue e degli organi;

o. promuovere e organizzare attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sanitarie, sociali e socio-sanitarie.-

2.L'Associazione svolge altresì le attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa fra le quali, a mero titolo esemplificativo, la promozione e l'organizzazione di

aiuti alle famiglie colpite da lutto mediante l'istituzione di un servizio di onoranze funebri, trasporti funebri ed esposizione salme nelle sale del commiato, con lo scopo anche di consentire loro il minor disagio economico possibile.-

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al comma che precede, nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.-

Art. 5 - Gratuità

1. L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti;

2. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo nei limiti fissati dalla Legge, esclusivamente per il suo regolare funzionamento o, comunque, per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.-

Titolo II - Soci

Art. 6 - Requisiti

1. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone, anche non comunitarie residenti, senza



Solatore R. de

distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e il regolamento.

2. Il Comitato Direttivo può accogliere l'adesione di socio di persone giuridiche nella misura di un solo rappresentante per Ente: detti soci hanno gli stessi diritti e doveri previsti dai successivi art.li 7-8. All'Associazione possono aderire anche altre organizzazioni di volontariato.-

3. L'Associazione si compone di più categorie di associati, essi si dividono:

a) ordinari: coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea;

b) volontari: coloro che, di età non inferiore ad

anni 16 (sedici) che si impegnano a prestare la propria opera personale, spontanea e gratuita nell'espletamento dell'attività dell'Associazione; i minori di anni 18 (diciotto) vengono ammessi a prestare la loro opera di volontari con il consenso scritto della persona che esercita la potestà

genitoriale. La prestazione dell'opera gratuita e volontaria esonera dal pagamento della quota associativa annuale;

d) onorari: coloro che hanno dato o tutt'ora danno lustro all'Associazione per meriti particolari e abbiano giovato in modo efficace moralmente e materialmente all'Associazione.-

4. Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, ma la qualifica non è trasmissibile.-

5. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità.-

6. Per aderire all'Associazione gli aspiranti soci devono presentare la domanda scritta di ammissione al Comitato Direttivo, il quale si pronuncia motivatamente entro 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione; l'ammissione verrà annotata nell'apposito libro degli associati.

L'eventuale rifiuto della domanda può essere impugnato con ricorso motivato, da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri.-

Art. 7 - Diritti

1. I soci hanno diritto di:



a. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;

b. eleggere le cariche sociali ed esservi eletti a

condizione di essere maggiorenni, di aver aderito

all'associazione da almeno tre mesi nel caso di soci volontari e di essere in pari con il versamento della quota associativa al momento in cui si svolgono le elezioni nel caso di soci ordinari;

c. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;

d. formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;

e. essere informati sull'attività associativa;

f) esaminare ed estrarre copia dei libri sociali, dei bilanci, dei rendiconti, delle relazioni, dei contratti ed ogni altro documento dell'Associazione,

presso la sede della stessa e previa richiesta scritta e motivata presentata al Comitato Direttivo, che avrà tre mesi per evaderla.-

Art. 8 - Doveri

1. I doveri dei soci sono:

a. rispettare lo Statuto, i regolamenti e i

deliberati degli organi associativi;

b. essere in regola con il pagamento della quota associativa;

c. non compiere atti che danneggino il buon nome, gli interessi e l'immagine della Associazione;

d. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'associazione;

e. tenere un comportamento che non sia in contrasto con i principi dell'Associazione e con i fini statutari.-

Art. 9 - Incompatibilità

1. Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio o mediante partecipazione a società, le stesse o simili attività svolte dall'Associazione e coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale.-

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

1. La qualifica di socio viene a cessare:

a. per recesso;

b. per esclusione;

c. per morosità;

d. per decadenza

e. per decesso.



Sol. Soc. P. S. 00

a) Perde la qualifica di socio per recesso, il socio che comunica mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo la propria decisione; la comunicazione ha efficacia immediata dal momento

della ricezione della comunicazione da parte

dell'Associazione. Il recesso non estingue gli

obblighi originatisi in capo all'Associato

anteriamente al momento di efficacia del recesso.

In particolar modo l'Associato è tenuto al pagamento

dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel

quale viene effettuata la comunicazione del recesso;

b) Perde la qualifica di socio per esclusione il

socio che ha compiuto gravi inadempienze nei

confronti del presente Statuto, che abbia tenuto un

comportamento lesivo che pregiudichi lo svolgimento

normale dell'Attività dell'Associazione o che abbia

danneggiato l'immagine o gli interessi

dell'Associazione stessa. In tali ipotesi,

l'accertamento della condotta dell'Associato spetta

al Consiglio Direttivo che emette un provvedimento

di esclusione, da comunicarsi per raccomandata o

posta certificata senza indugio all'interessato, il

quale potrà impugnarlo con ricorso da presentare

entro 30 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei

Proibiviri;

c) Perde la qualifica di socio per morosità il socio che non ha provveduto a pagare la quota associativa annuale, entro il termine di 3 (tre) mesi dell'anno solare successivo a quello al quale la quota si riferiva;

d. Perde la qualifica di socio colui che, per sopraggiunte cause, si venga a trovare nelle condizioni di cui al precedente art. 9;

e. per decesso.-

3. Gli associati che sono incorsi nella morosità, trascorsi tre mesi dalla stessa, possono chiedere al Consiglio Direttivo la riammissione purché versino preventivamente e senza indugio tutte le quote non versate.-

4. Gli associati che sono incorsi nell'esclusione dall'Associazione, possono essere riammessi purché ciò avvenga dopo un anno dall'esclusione e abbiano dato prova di ravvedimento.-



Solatore P. W. L.

Titolo III - Risorse economiche e patrimonio

Art. 11 - Esercizio finanziario e risorse

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il primo di gennaio e termina il trentuno

dicembre di ogni anno.-

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a. dalle quote degli aderenti e dagli eventuali contributi straordinari degli aderenti;

b. ~~da contributi di privati;~~

c. da rimborsi derivanti da convenzioni;

d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;

e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni, la cui accettazione sia approvata dal Comitato Direttivo;

f. da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;

g. dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali;

h. dalla raccolta di fondi;

i. ~~dalla somministrazione occasionale di alimenti e~~
~~bevande;~~

j. dalla somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;

k. da ogni altra entrata prevista dalla legge.-

3. L'Associazione può svolgere attività di raccolta

fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2 del CTS.-

4. L'Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni consentite dal D. Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, delle altre leggi statali e regionali.-

5. L'associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, gli avanzi di gestione, fondi o capitale così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell'associazione, in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di



Giuseppe L. L.

scioglimento individuale del rapporto associativo.-

6. Gli avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.-

7. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile.-

Art. 12 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione, destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito:

- a. da beni immobili, mobili e mobili registrati;
- b. da lasciti, legati, donazioni accettati dal Comitato Direttivo;
- c. contributi, rimborsi.-

Titolo IV - Organi associativi

Art. 13 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
- a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. Il Comitato Direttivo;
 - c. Il Presidente;
 - d. Il Collegio dei Probiviri;

e. L'Organo di Controllo.-

2. Non possono far parte degli organi sociali né essere soci coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.-

3. Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo iscritti agli Albi professionali. E' fatto salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dalla legge e dai deliberati assembleari.-

4. Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; nonché quegli associati che temporaneamente sospesi dall'Associazione.-

Art. 14 - Assemblea

1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci ordinari e soci volontari dell'Associazione: i soci ordinari devono essere iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati; i soci volontari devono essere iscritti



da almeno tre mesi nel Registro dei Soci Volontari. Possono altresì partecipare all'Assemblea con diritto ad un solo voto, gli Associati che siano organizzazioni di volontariato od entri del Terzo

Settore, iscritti da almeno tre mesi e che siano in regola con il versamento della quota associativa. Il termine di tre mesi decorre dalla data di accettazione della domanda da parte del Comitato Direttivo.-

2. Le deliberazioni dell'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.-

Art. 15 - Convocazione

1. L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, mediante avviso da affiggere nella sede sociale e nei punti principali del comune, anche per il tramite di mezzi di comunicazione telematica, come il sito internet e la pagina Facebook dell'Associazione e tramite email

agli associati che abbiano espressamente autorizzato tale forma di convocazione fornendo il relativo indirizzo email. In generale con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione.-

2. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e

l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione.-

3. L'assemblea deve essere convocata nel territorio del Comune in cui l'Associazione ha sede.-

Art. 16 - Tempi e scopi della convocazione

1. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, corredato di relazione di missione, il bilancio preventivo ed il bilancio sociale se dovuto per legge; e per gli altri adempimenti di propria competenza.-

2. Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.-

3. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

3. L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di cui all'art. 21, punto



Solenne Furlan

2. a richiesta del Comitato Direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della

~~richiesta e detta assemblea straordinaria deve~~
essere tenuta entro 15 (quindici) giorni dalla convocazione.-

Art. 17 - Costituzione

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto.-

2. L'assemblea straordinaria dei soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto.-

3. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.-

Art. 18 - Adempimenti

1. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra,

almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.-

2. Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.-

Art. 19 - Validità delle deliberazioni

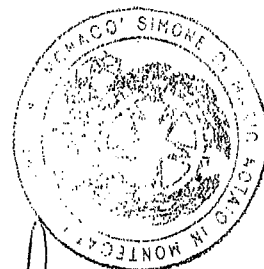
1. L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.-

2. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei presenti, salvo quanto stabilito al punto 4 del presente articolo.-

3. Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.-

4. Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili i più anziani di età.-

5. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello Statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti; le deliberazioni relative allo scioglimento



Roberto Furlan

dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati.-

Art. 20 - Intervento e rappresentanza

1. Ciascun socio ha diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio a mezzo di delega scritta. Lo stesso socio non può essere portatore di più di una delega.-

2. Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno e comunque quando si deliberi su fatti personali.-

3. E' facoltà del Presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.-

Art. 21 - Competenze

1. L'assemblea ordinaria:

a. approva il bilancio consuntivo chiuso al 31

dicembre dell'anno precedente, quello preventivo e il bilancio sociale se dovuto per legge;

b. approva la relazione di missione predisposta dal Comitato Direttivo;

c. determina l'importo annuale delle quote associative ed il termine ultimo per il loro

versamento;

d. approva le linee programmatiche della Associazione;

e. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;

f. approva i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;

g. nomina e revoca il Comitato Direttivo, determinando preventivamente il numero dei componenti e scegliendoli fra i soci dell'Associazione;

h. elegge il Collegio dei Proviviri;

i. elegge l'Organo di Controllo, determinando la sua composizione monocratica o collegiale;

j. delibera sull'istituzione di sezioni;

k. delibera i limiti massimi riconoscibili per i rimborsi spese sostenuti e documentati a favore dei propri soci;

l. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

m. delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.-

2. L'assemblea straordinaria delibera:



- a. sulle modifiche dello Statuto sociale;
- b. sulla variazione della sede legale;
- c. sullo scioglimento dell'Associazione, nonché sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 33.-

Art. 22 - Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è composto, in numero dispari, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) componenti, tutti associati, nei limiti deliberati dall'Assemblea, compreso il Presidente.-
2. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.-
3. Il Comitato Direttivo nella sua prima riunione, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed il Tesoriere; nomina inoltre altri incarichi ritenuti necessari per il regolare svolgimento delle attività dell'Associazione avvalendosi anche di persone esterne al Comitato Direttivo.-
4. Il Comitato Direttivo si riunisce quando il

Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta al mese.-

5. Le riunioni del Comitato Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso telefonico o per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.-

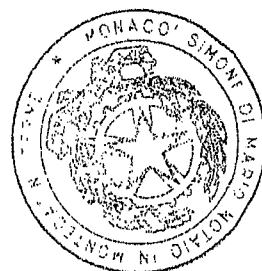
6. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.-

7. Delle riunioni del Comitato Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario, da trascrivere in apposito libro, che verrà letto ed approvato nella prima riunione successiva.-

Art. 23 - Costituzione e voto

1. Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.-

2. Il Comitato Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione delle



cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.-

3. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso

di parità.-

4. Le persone incaricate esternamente possono partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo medesimo senza diritto di voto ed hanno facoltà di proposta e di intervento.-

Art. 24 - Competenze

1. Il Comitato Direttivo:

a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;

b. esegue i deliberati dell'assemblea;

c. stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

d. aderisce ad organizzazioni di volontariato in

attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;

e. delibera l'adesione di nuovi soci;

f. adotta i provvedimenti di cui all'art. 10;

g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del

presente Statuto;

h. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;

i. predispone, alla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci, consuntivo e sociale se dovuto, nonché la relazione di missione, nella quale documenta anche il carattere secondario e strumentale di alcune attività, avendo cura di trasmettere tutti i documenti, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno 30 (trenta) giorni prima all'Organo di Controllo, per poi presentarle all'Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita;

j. propone la costituzione di altri enti del Terzo Settore, ovvero delibera la partecipazione a persone giuridiche di tale natura già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'associazione, e propone altresì la costituzione o acquisizione di partecipazioni di società aventi ad oggetto l'esercizio di imprese



Solo fore per. 00

strumentali utili per il perseguimento delle finalità statutarie. In tal caso la deliberazione dovrà essere approvata a maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo;

k. esegue tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.-

Art. 25 - Direzione esecutiva

1. Il Comitato Direttivo, può costituire una direzione esecutiva indicativamente composta dal Presidente e Vicepresidente, e da altre persone nominate dal Comitato Direttivo stesso, al fine di agevolare l'attuazione delle deliberazioni del Comitato Direttivo.-

2. Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal Comitato Direttivo con apposita deliberazione.-

3. Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del

numero dei componenti del Comitato Direttivo e comunque dispari.-

Art. 26 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

1. Qualora il Comitato Direttivo, per vacanza comunque determinatasi (anche assenza di tre volte

non giustificata) debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.-

2. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione di un associato ritenuto meritevole di detto incarico, salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.-

3. Il Comitato Direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea.-

4. La decadenza del Comitato Direttivo comporta anche quella del Presidente, e del Collegio dei Probiviri.-

5. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi e gli organi decaduti rimangono in carica fino all'accettazione



Solatore Fur. 22

dei nuovi.-

Art. 27 - Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la

tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.-

2. Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti stipulati dall' Associazione.-

3. Il Presidente può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vicepresidente o ad altri componenti del Comitato stesso.-

Art. 28 - Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.-

2. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il

Presidente.-

3. Gli eletti nel Collegio dei Probiviri possono continuare a svolgere la propria attività di volontari ma tale qualifica è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.-

4. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere

su apposito libro.-

Art. 29 - Competenze

1. Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti, anche disciplinari, adottati dal Comitato Direttivo, ai sensi del precedente art. 10. Su tale materia le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.-

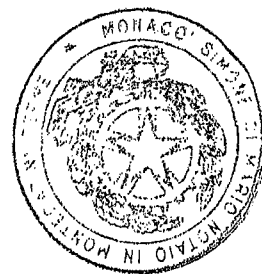
2. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.-

3. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e vengono comunicate per iscritto agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.-

Art. 30 - Organo di Controllo

1. L'Associazione deve dotarsi di un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, composto da almeno un iscritto agli Albi professionali previsti per legge.-

2. L'Organo di Controllo è nominato e revocato



dall'Assemblea fra più candidati; coloro che non risultano eletti integrano la graduatoria dei supplenti.-

3. L'Organo di Controllo provvede al controllo

generale dell'amministrazione e della contabilità,
nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica inoltre il bilancio consuntivo predisposto dal Comitato Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro.-

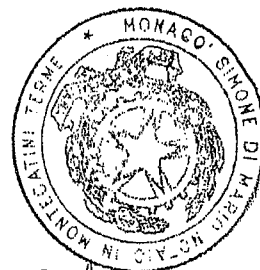
4. Oltre alle funzioni di cui al comma che precede ed a quelle attribuitegli dalla legge, l'Organo di Controllo svolge le funzioni qui di seguito elencate nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 e sue

successive integrazioni e modificazioni:

- a) il controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della Associazione;

- b) la verifica il conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da trascrivere in apposito libro;
- c) la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001, se applicato;
- d) la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;
- e) il monitoraggio sulle osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
- f) l'attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da parte del Ministero.-

5. L'Organo di Controllo svolge altresì la revisione legale dei conti nell'ipotesi in cui essa sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, a condizione che tutti i suoi componenti siano iscritti all'Albo dei Revisori; in ipotesi contraria spetterà all'assemblea incaricare un Revisore Legale od una società di revisione.-



Goletta Pini

6. Le funzioni di cui ai commi che precedono vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengano superati.-

7. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento

procedere, anche individualmente se collegiale, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-

Titolo V - Norme finali

Art. 31 - Sezioni

1. Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto, mediante votazione dell'Assemblea degli associati alla sezione.-

Art. 32 - Regolamenti

1. Il regolamento generale:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Comitato Direttivo;
- b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative;
- c. regola ogni altra materia in attuativa del

presente Statuto.-

2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, l'assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.-

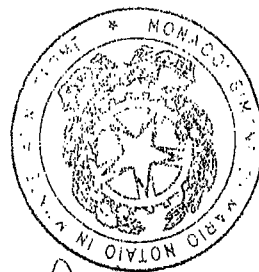
Art. 33 - Scioglimento dell'Associazione

1. In caso di scioglimento o estinzione il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti nel territorio ove ha sede l'Associazione, ovvero in assenza è affidato alla Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS.) con mandato di destinarlo ad iniziative analoghe da organizzare sul territorio ove ha sede l'Associazione, e comunque ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente.

Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

Art. 34 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in



materia, con particolare riferimento al Codice
Civile, al D. Lgs n. 117/2017, alla legislazione
regionale sul Volontariato, e loro successive
modifiche e integrazioni.-
